

VEN.^{LE} CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
IN LUCIGNANO


— PROVINCIA DI AREZZO —



STATUTO ORGANICO

IN DATA 12 NOVEMBRE 1905

approvato con R. Decreto del 28 Gennaio 1906



SIENA

TIP. K. LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI

1906

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Veduto lo Statuto organico della Confraternita di Misericordia di Lucignano, presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni dell' assemblea generale degli ascritti al sodalizio, del Consiglio comunale del luogo, e della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo;

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 N. 6972 e 18 Luglio 1904 N. 390 e relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che s' intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato lo Statuto organico della Confraternita suindicata, in data 12 Novembre 1905, composto di 33 articoli;

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto di ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 28 Gennaio 1906.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: A. FORTIS

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
MERLO

DISPOSIZIONI GENERALI

LA CONFRATERNITA

PERSONALITÀ - SCOPO - PATRIMONIO

ART. 1. La Venerabile Confraternita di Misericordia di Lucignano, ente autonomo, ebbe origine in forza del R. Decreto 15 Ottobre 1875, che trasformava in essa la Compagnia della Santissima Annunziata: ha per suoi principali protettori Maria Santissima Annunziata e S. Giuseppe.

Il suo stemma è uno scudo a campo verde con croce gialla in mezzo, ai lati di questa le cifre gotiche R. M. Attorno allo scudo gira un nastro bianco, che porta scritta in nero la dizione: « *Venerabile Confraternita di Misericordia in Lucignano* ».

ART. 2. Ha per scopo l'esercizio delle opere di carità e in sollievo dei vivi e in suffragio dei morti.

Le opere di carità che esercita in sollievo dei vivi sono: **a)** prestare ogni possibile aiuto ai malati o feriti, in caso di contagio, annegamento, rovina, incendio; **b)** accorrere a tutti i casi di disgrazia, che in luogo pubblico o privato colpisca persone, a qualunque comunione appartengano, soccorrerle e trasportarle alla loro abitazione o allo Spedale; **c)** trasportare gl'infermi allo Spedale, o da una casa ad un'altra; **d)** assistere la notte i fratelli e le sorelle infermi e mutare loro il letto; **e)** contribuire al mantenimento di cronici o di assolutamente inabili al lavoro, aventi domicilio nel Comune, che privi di ogni risorsa siano ricoverati nello Spedale; **f)** sovvenire con sussidio, o con oggetti di biancheria o d'uso fratelli o sorelle miserabili; in casi

di necessità dimostrata a giudizio del Magistrato, eguali sovvenzioni possono farsi a miserabili che non siano fratelli o sorelle, purchè non ricoverati nello Spedale; in casi eccezionali oggetti di biancheria o d'uso possono esser dati ad prestito a fratelli o sorelle non miserabili.

Le opere di carità che esercita in suffragio dei morti sono: a) trasportare alla Parrocchia e al luogo di tumulazione e seppellire nella sezione riservata del Cimitero i cadaveri dei fratelli e delle sorelle; b) trasportare alla Parrocchia e al luogo della tumulazione, previa richiesta della famiglia, i cadaveri dei decessi a domicilio, non ascritti nè aggregati alla fratellanza, purchè, in base a certificato del Sindaco, risultino di famiglia affatto priva di ogni risorsa; c) trasportare alla Parrocchia e al luogo di tumulazione, previo avviso del Presidente del Pio Istituto, i cadaveri dei decessi nello Spedale; d) assistere all'associazione di tutti i defunti dei quali trasporta la salma; e) suffragare entro un mese dalla morte, in giorno da stabilirsi, l'anima di ciascun fratello o sorella defunti; la mattina con numero quattro Messe; la sera con la esposizione del Santissimo Sacramento per un'ora, dopo la quale è recitato l'ufficio dei morti. I fratelli e le sorelle impediti di assistere ai suffragi pubblici, avranno merito se ne suffragheranno le anime privatamente.

*Di art. 22
del Regolamento
mento inferno*

ART. 3. Ne costituiscono patrimonio: il fabbricato ove ha sede; l'Oratorio; mobili; arredi sacri; oggetti d'arte e d'uso; capitali a mutuo; titoli di consolidato italiano.

Ha inoltre i redditi provenienti dai contributi di ammissione, di fratellanza e di aggregazione.

Provveduto che siasi a tutto quanto concerne lo scopo, gli eventuali avanzi di reddito potranno essere

erogati in sussidio all' Asilo d'infanzia, o ad altro Istituto locale di beneficenza.

FRATELLANZA

I FRATELLI

DISTINZIONE DEI FRATELLI - ASSEMBLEA

I Fratelli

ART. 4. La Confraternita si compone di un numero indeterminato di fratelli e di sorelle.

ART. 5. Chiunque voglia essere iscritto al numero dei fratelli e delle sorelle deve farne dimanda. Non possono essere fratelli nè sorelle tutti coloro che sono compresi nelle disposizioni dell'art. 22, lettera F della legge Comunale e Provinciale (testo unico vigente) i dediti alla crapula, al vino, alle risse. Per essere fratelli e sorelle si richiedono costumi civili conformi alla cristiana morale.

ART. 6. Ciascun fratello e sorella è obbligato a pagare un **contributo di ammissione**, che fino a venti anni compiti è di lire due, cresce progressivamente di una lira ad ogni ulteriore decennio di età, fino a cinquanta anni compiti; oltre i cinquanta anni è di lire sette; oltre i sessanta di lire dieci, e di lire quindici a settanta anni compiti.

ART. 7. Ciascun fratello e sorella ha obbligo di pagare ogni anno il due di novembre il **contributo di fratellanza** che è di lire una pei fratelli, di centesimi sessanta per le sorelle. La mora di tre anni al pagamento di questo contributo produce decadenza dalla Confraternita.

Decadenza

ART. 8. Possono essere aggregate alla Confraternita, previa istanza della famiglia, persone decesse nel Co-

mune, purchè all'atto in cui si aggregano sia pagato il **contributo di aggregazione** che è di lire trenta e quel di più che occorra per gli Spalloni, quando la salma dell'aggregato sia fuori di paese. Lo stesso contributo di aggregazione deve essere pagato da chiunque essendo in stato di malattia grave, domandi di essere iscritto nel numero dei fratelli o delle sorelle.

Distinzione dei Fratelli

ART. 9. Nel numero dei fratelli e delle sorelle semplici si distinguono gli ufficiali, i benemeriti e gli inservienti. Sono ufficiali i fratelli e le sorelle eletti ad esercitare un ufficio; benemeriti quelli dei quali la fratellanza con apposita deliberazione intese premiare un servizio lungo e lodevole o una elargizione cospicua. Sono inservienti i fratelli, che, dietro retribuzione, fanno alla fratellanza una determinata prestazione di opere.

ART. 10. Gli **Ufficiali** sono: il **Provveditore**; i **Conservatori**; il **Cappellano**; il **Segretario**; il **Cassiere**; i **Sindaci**; i **Capi Guardia** effettivi, supplenti, onorari; i **Visitatori**; le **Visitatrici**.

Gli uffici sono conferiti a fratelli e sorelle di famiglia onesta e civile, di professione liberale e onorevole, di sufficiente istruzione, non minori di anni ventuno, che non siano civilmente interdetti e aventi dimora in Lucignano. Non possono tenere uffici i fratelli e le sorelle, che abbiano lite pendente con la Confraternita, o che non abbiano reso conto di passata gestione.

Il **Provveditore**, i **Conservatori**, i **Capi-Guardia** effettivi e supplenti, i **Sindaci** sono eletti dalla fratellanza a mezzo di scheda segreta.

Il **Cappellano** è eletto al seguito di concorso tra fratelli: i singoli nomi dei concorrenti sono votati dalla

fratellanza a mezzo di scheda segreta: al seguito della votazione, ove il numero dei concorrenti lo renda possibile si forma la terna: la terna risultante, o altrimenti il risultato del voto, è inviato all'Ordinario Diocesano per la scelta.

Disposizioni regolamentari determinano il modo e la forma sia delle elezioni, sia del concorso.

Gli eletti entrano in ufficio il primo giorno dell'anno successivo alla elezione. In caso di elezioni generali, nei primi tre anni la decadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

ART. 11. I **benemeriti** vengono designati per nome in un apposito ruolo affisso a perpetuità nell'Oratorio e indicante le ragioni della loro benemerenzza.

ART. 12. Gli **inservienti** sono: il **Servo**, il **Sacrestano**, i supplenti loro; sono nominati dal Magistrato, e il Servo e il Sacrestano in seguito di concorso tra fratelli.

Assemblea

ART. 13. L'Assemblea in via ordinaria si aduna due volte all'anno: in primavera per la presentazione e approvazione del resoconto morale ed economico dell'anno anteriore; in autunno per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno futuro. In entrambe le adunanze si partecipano, si discutono, si decidono tutti i rimanenti affari, concernenti la sua competenza.

In via straordinaria si aduna, sia per ragioni di necessità riconosciute, o da deliberazione del Magistrato o da domanda di venti fratelli, sia per ordine dell'autorità governativa.

ART. 14. È convocata dal Provveditore, mediante avviso, indicante gli affari da trattare, affisso alla sede

della Confraternita, otto giorni avanti l'adunanza, salvo casi di urgenza: è presieduta dal Provveditore, assistito dal Magistrato.

Non possono esservi ammessi i fratelli, che da tre anni siano in mora al pagamento del contributo di fratellanza.

Art. 15. Delibera a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, se l'affare riguarda persona. Alla validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della metà più uno dei fratelli facenti parte di questo Sodalizio. Hanno voto i soli fratelli, che sono d'età maggiore. In mancanza di numero si diviene ad una seconda convocazione, che è valida, ove intervengano dieci fratelli.

Servizio

DIVISIONE DEL SERVIZIO - SUE DIPENDENZE

Art. 16. Il servizio è amministrativo, caritativo, religioso.

Art. 17. Il servizio amministrativo concerne tutti gli atti e provvedimenti, riguardanti la gestione patrimoniale e l'andamento morale della Confraternita.

Art. 18. Il servizio caritativo concerne l'esercizio delle opere di carità in sollievo dei vivi e in suffragio dei morti, che sono scopo della Confraternita. È esercitato entro il perimetro del Comune: oltre questo limite, in via eccezionale, l'opera di carità è prestata dietro invito del Provveditore.

Art. 19. Il servizio caritativo è pubblico o privato: pubblico quello cui è chiamata la fratellanza col suono della campana; privato quello prestato senza forma pubblica da singoli fratelli e sorelle a ciò destinati, o di spettanza del Magistrato.

Costituiscono servizio pubblico le opere di carità, che si esercitano in sollievo dei vivi, descritte alle lettere **a, b, c**, alinea primo, articolo 2 e tutte quelle che si esercitano in suffragio dei morti. Il diverso suono della campana distingue i diversi servizi pubblici. Questi servizi sono prestati a turno dai fratelli e dagli spalloni.

Costituiscono servizio privato le opere di carità, che si esercitano in sollievo dei vivi descritte alla lettera **d** alinea primo articolo 2: questo servizio è prestato da un turno di fratelli e sorelle, e in casi di urgenza da guardie notturne retribuite. Le opere di carità descritte alle lettere **e, f**, alinea prima articolo 2 sono servizio privato di spettanza del Magistrato.

ART. 20. Il servizio religioso concerne tutti gli atti di pubblico culto, che la Confraternita compie nel proprio Oratorio colla debita dipendenza dall'Autorità Ecclesiastica.

ART. 21. Per lo zelo e l'operosità dimostrata in servizio, vengono, a giudizio del Magistrato, conferite a fratelli e sorelle apposite ricompense. Esse sono attestato d'onore e diploma con medaglia.

Ai fratelli e alle sorelle che esercitarono uffici, o che morirono in ufficio, sono riservati, colla graduazione seguente onori funebri maggiori e maggiori suffragi: per il **Provveditore** trasporto con dodici torce, ufficio con dodici Messe; per i **Conservatori** trasporto con dieci torce, ufficio con dieci Messe; per tutti gli altri **Ufficiali** trasporto con otto torce, ufficio con otto Messe.

ART. 22. A tutto il servizio, sia amministrativo, sia caritativo, sia religioso, secondo le rispettive attribuzioni soprintendono Magistrato e Provveditore, presiedono i singoli Conservatori coll'assistenza del Se-

gretario. Al servizio amministrativo cooperano, nel limite delle loro particolari funzioni, il Cassiere ed i Sindaci. Ogni servizio caritativo pubblico è sotto l'immediata dipendenza del Capo-Guardia effettivo di turno: in sua mancanza del Capo-Guardia supplente. Ogni servizio caritativo privato, che non sia di spettanza del Magistrato, è sotto l'immediata dipendenza dei Visitatori e delle Visitatrici. Ogni servizio religioso è sotto la dipendenza immediata del Cappellano.

MAGISTRATO E SINGOLI UFFICI

Magistrato

ART. 23. Il Magistrato si compone del **Provveditore** e dei **Conservatori**.

ART. 24. Il Provveditore si rinnova ogni quattro anni; ogni anno si rinnova un Conservatore: tanto il Provveditore che i Conservatori non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta: il fratello eletto a surrogarlo in ufficio, rimane in carica quanto vi sarebbe rimasto il fratello che surroga.

Possono far parte del Magistrato i fratelli ascritti alla fratellanza da non meno di cinque anni. Non possono farne parte contemporaneamente padre e figlio, fratelli germani consanguinei, uterini, genero e suocero, data una tale incompatibilità è preferito l'anziano di elezione, e in caso di elezione contemporanea, quello che ha riportato numero maggiore di voti; a voti pari quello maggiore di età.

ART. 25. Il Magistrato prepara e rende i conti; forma i bilanci e li presenta a tempo debito all'approvazione dell'Assemblea; pubblica i conti ed i bilanci approvati, curando che siano debitamente affissi, col

corredo degli allegati opportuni; tiene in evidenza le attività e passività; rinnuova nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie; provvede al mantenimento delle fabbriche e dei mobili, alla conservazione e all'impiego dei capitali, e a tutto ciò che occorre per il servizio caritativo, in conformità del bilancio; prende annualmente in esame gli inventari, ne compila gli stati di variazione e li trasmette alla superiore Autorità, a norma delle vigenti disposizioni; decide sulle domande di ammissione; stabilisce i giorni e le ore delle elezioni; nomina i Capi-Guardia onorari, nomina, sospende, licenzia, Segretario, Cassiere, Visitatori, Visitatrici e gli Inservienti.

ART. 26. È convocato dal Provveditore ogni volta lo richiedano esigenze ordinarie e straordinarie, ordini dell'Autorità governativa, o domanda per scritto di due Conservatori. L'invito scritto, indicante i principali argomenti da trattare, deve essere rimesso a domicilio tre giorni prima dell'adunanza, e in casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima.

Alle adunanze assiste il Segretario, che non ha voto, ma redige il verbale: sono valide coll'intervento del Provveditore e di due Conservatori, e quando nella seconda convocazione non si raggiungesse questo numero, è chiamato il Capo-Guardia più anziano: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, resi per alzata e seduta o a scrutinio segreto, se l'affare riguarda persona.

I componenti il Magistrato non possono prender parte a discussioni, deliberazioni, atti, provvedimenti di qualsiasi natura, riguardanti l'interesse loro o quello dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado, e decadono d'ufficio, ove senza giustificato motivo non intervengano alle adunanze per tre mesi consecutivi.

I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti da tutti i componenti il Magistrato, intervenuti all' adunanza: se alcuno rifiuta di firmare se ne prende nota: ciascuno può farvi inserire il proprio voto motivato: sono autenticati dal Segretario, nè se ne può dare copia o lettura senza autorizzazione del Provveditore.

Uffici singoli

ART. 27. Il **Provveditore** è capo della Confraternita; la rappresenta a tutti gli effetti; ha l'alta soprintendenza su tutto il servizio amministrativo, caritativo, religioso. Concede le aggregazioni dopo morte, convoca l'Assemblea ed il Magistrato e li presiede; cura l'esecuzione delle deliberazioni; dirige e firma la corrispondenza; deviene alla stipulazione dei contratti; ordina la spedizione dei mandati di pagamento e li firma; compie tutti gli atti che leggi, statuto e regolamenti gli affidano.

Data vacanza, o assenza del Provveditore, ne fa le veci in qualsiasi ingerenza il Conservatore anziano; se la vacanza è definitiva, il Conservatore anziano rimane in ufficio fino a nuova nomina del Provveditore.

ART. 28. I **Conservatori** sono quattro; e sotto la propria responsabilità, secondo le loro rispettive attribuzioni, coadiuvano il Provveditore nella soprintendenza di tutto il servizio amministrativo, caritativo, religioso.

Il **Conservatore Sacrista** presiede e vigila tutto il servizio religioso. Sorveglia e dirige il culto dell'Oratorio di reciproco accordo col Cappellano.

Il **Conservatore Bonomo** presiede e vigila tutto il servizio caritativo, pubblico e privato, che non sia di spettanza del Magistrato; dipendono da lui i Capi

Guardia, i Visitatori, le Visitatrici, i fratelli di servizio, gli spalloni e il servo.

Il **Conservatore Bilanciere** presiede e vigila tutto il servizio amministrativo; ne cura la regolarità e la conformità al bilancio, procede, insieme al Segretario, alla formazione del medesimo, rivede il conto consuntivo presentato dal Cassiere e lo esibisce al Magistrato.

Il **Conservatore Ispettore** presiede e vigila gli atti e l'Archivio.

ART. 29. Queste diverse attribuzioni sono deferite dal Provveditore a ciascuno dei singoli Conservatori in adunanza del Magistrato.

Ognuno dei Conservatori, per il ramo di servizio cui presiede, vista le note di pagamento e firma i relativi mandati.

ART. 30. I **Sindaci** sono due: esaminano il conto presentato dal Cassiere, il resoconto morale del Magistrato, le statistiche delle opere di carità, e danno, con rapporto scritto, il loro parere su tutto l'andamento economico e morale.

Rimangono in ufficio due anni; se ne rinnuova uno ad ogni anno; possono essere sempre confermati.

ART. 31. I **Capi-Guardia effettivi** sono dodici. Il Capo Guardia effettivo di turno comanda nel pubblico servizio la brigata: sotto la cappa è il solo superiore e mantiene durante il servizio la più scrupolosa disciplina.

I **Capi-Guardia supplenti** sono due: funzionano in assenza del Capo-Guardia effettivo di turno, lo aiutano nel comando della brigata, se numerosa, comandano la seconda brigata, ove contemporaneamente ne siano due in servizio.

Sono chiamati all'ufficio di Capo-Guardia effettivi

e supplenti, fratelli ascritti alla fratellanza da non meno di quattro anni, ogni anno si rinnova la terza parte degli effettivi ed un supplente, possono essere confermati.

Capi-Guardia onorari sono i fratelli che il Magistrato con apposita deliberazione intende premiare per lungo e lodevole servizio caritativo: indossano i distintivi del grado, e assenti il Capo-Guardia effettivo e supplente, funzionano in loro vece.

ART. 32. I **Visitatori** sono due, due le **Visitatrici**: i visitatori visitano i fratelli infermi, le visitatrici le sorelle, provvedono loro mute di letto, guardie notturne, conforti caritatevoli.

Le **Visitatrici** hanno cura del guardaroba, ne prendono e ne danno consegna nell'assumere e nel lasciare l'ufficio, e prestano, col consenso del Conservatore Bonomo, oggetti di biancheria e d'uso per infermi.

Sono chiamati di preferenza a questo ufficio fratelli e sorelle, che abbiano particolari attitudini e un elevato sentimento di carità: restano in carica un anno, possono essere confermati.

ART. 33. Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto sono richiamate le disposizioni della legge 17 Luglio 1890 N. 6972, e dei regolamenti amministrativo e contabile per l'esecuzione della legge stessa, nonchè quelle della legge 18 Luglio 1904 N. 390 e del regolamento 1.º Gennaio 1905 N. 12.

Compilato il presente Statuto Organico dal Magistrato della Venerabile Confraternita di Misericordia di Lucignano nelle adunanze del 2 Maggio, 7 Giugno, 2 Ottobre e 27 Novembre 1902; 4 Giugno 1904; 9

Marzo e 4 Ottobre 1905, ed approvato dall' Assemblea Generale di detta Confraternita nelle adunanze del dì 8 Giugno 1902; 30 Agosto 1903; 28 Maggio e 12 Novembre 1905.

IL MAGISTRATO

Firmato: Ing. F. MORIANI - *Provveditore*

• Arcip. C. CASALINI

• L. LORENI

• Dott. G. PICCONI

• P. BARTOLINI

F.^{co} S. STEFANI *Segretario*

MINISTERO DELL' INTERNO

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro

F.^{co} A. FORTIS

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Direttore Capo Divisione

MERLO

